

STATUTI

Nome e sede

(italiano)
(francese)
(tedesco)
(inglese)
(spagnolo)
(portoghese)

Scopo

I. Nome, sede e scopo

Art. 1

(1) Con il nome

Helvetas, Associazione svizzera per la cooperazione internazionale

Helvetas, Association suisse pour la coopération internationale

Helvetas, Schweizer Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit

Helvetas, Swiss Association for International Cooperation

Helvetas, Asociación suiza para la cooperación internacional

Helvetas, Associação para a cooperação internacional

è costituita un'associazione laica e politicamente neutra ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice civile svizzero, con sede a Zurigo. L'associazione è iscritta al Registro di commercio.

(2) L'associazione rispetta e considera, nelle diverse composizioni dei suoi organi e nell'utilizzazione dei suoi mezzi, la pluralità linguistica, culturale e confessionale della Svizzera.

(3) L'associazione può avere segretariati permanenti, dipendenti dal Segretariato generale, in altre regioni del Paese.

Art. 2

(1) Helvetas contribuisce attivamente al miglioramento delle condizioni di esistenza di comunità economicamente e socialmente sfavorite in Africa, in America latina e in Asia. In Svizzera e nel mondo, la sua azione tende a eliminare le cause delle ineguaglianze e fa appello alla solidarietà internazionale della popolazione svizzera.

(2) Helvetas consegue questo scopo esercitando in particolare le seguenti attività:

- a) in collaborazione con partner locali, realizzazione e appoggio di progetti, programmi e azioni di sviluppo orientati verso la base, allo scopo di rafforzare le capacità di autopromozione e di autonomia di persone e di gruppi sociali sfavoriti nonché di promuovere la giustizia sociale,
- b) informazione dell'opinione pubblica sulle attività di Helvetas, le relazioni tra la Svizzera e i paesi dell'Africa, dell'America latina e dell'Asia, le questioni di politica dello sviluppo,
- c) impegno a favore di una comprensione e di uno scambio culturale,
- d) promozione di una presa di coscienza nella popolazione svizzera sui problemi di politica dello sviluppo, costruzione di un processo educativo comune, in particolare presso i giovani,

- e) partecipazione alle prese di posizione e alle decisioni in Svizzera nell'ambito della politica dello sviluppo e degli obiettivi perseguiti da Helvetas,
- f) collaborazione con altri enti privati e pubblici che perseguono gli stessi scopi o obiettivi simili, come pure con le autorità competenti in Svizzera e all'estero.

(3) In tutte le sue attività, Helvetas è attenta ai valori culturali delle popolazioni interessate e tiene conto degli imperativi sociali ed ecologici.

II. Soci

Art. 3

(1) Possono aderire all'associazione:

- a) le persone private,
- b) le persone giuridiche di diritto privato, le corporazioni di diritto pubblico e le autorità in qualità di soci collettivi.

(2) I soci di Helvetas possono costituire gruppi regionali secondo gli art. 19 e segg.

Art. 4

(1) La dichiarazione di adesione deve pervenire in forma scritta al Segretariato generale.

(2) L'adesione comporta l'approvazione degli statuti dell'associazione.

Art. 5

(1) I soci vengono informati regolarmente sulle attività di Helvetas.

(2) Possono partecipare alle manifestazioni organizzate per loro e collaborare attivamente con i gruppi regionali.

(3) I soci devono versare ogni anno la loro quota. Non hanno nessun altro obbligo verso l'associazione.

Cessazione dell'affiliazione

Art. 6

(1) Ogni socio, in qualsiasi momento, può inoltrare per iscritto le sue dimissioni per la fine di un esercizio. Se un socio, nonostante i ripetuti richiami, non versa la quota per tre anni consecutivi, viene radiato dalla lista dei soci.

(2) L'esclusione di un socio è di competenza del Comitato centrale e può essere notificata senza che ne vengano indicati i motivi.

(3) Nei 20 giorni seguenti la notifica dell'esclusione, il socio escluso può interporre ricorso presso l'Assemblea generale mediante invio raccomandato indirizzato al Comitato centrale. L'Assemblea generale deciderà in forma definitiva in merito all'esclusione.

III. Organi

Art. 7

Gli organi di Helvetas sono:

- A. l'Assemblea generale
- B. il Comitato centrale
- C. i Gruppi regionali
- D. il Segretariato generale
- E. l'Organo di revisione
- F. l'Istanza arbitrale

A. L'Assemblea generale

Art. 8

(1) L'Assemblea generale, salvo nel caso di una consultazione generale di tutti i soci, è l'organo supremo dell'associazione.

(2) Tutti i soci hanno il diritto di partecipare all'Assemblea generale.

(3) Dalle esperienze fatte finora, il Comitato centrale considera che normalmente partecipano all'Assemblea al massimo 200 soci.

Nel caso in cui si annunciassero un numero decisamente maggiore di partecipanti, il Comitato centrale si riserva il diritto, per questioni organizzative, di ridefinire la data e il luogo in cui avverrà l'Assemblea.

Categorie di soci

Adesione

Diritti e doveri

Generalità

Ruolo e composizione

Convocazione

Art. 9

(1) L'Assemblea generale si riunisce una volta l'anno, dopo la redazione del rapporto annuale e la chiusura dei conti dell'esercizio precedente. L'Assemblea è convocata dal Comitato centrale con almeno quattro settimane di anticipo e con l'indicazione dell'ordine del giorno (mediante un annuncio sul bollettino dell'associazione, attraverso i gruppi regionali, con un invito personale o in un qualsiasi altro modo adeguato).

(2) Un'Assemblea generale straordinaria può essere convocata:

- per decisione del Comitato centrale,
- su richiesta di almeno un terzo dei gruppi regionali,
- su richiesta di un quinto dei soci.

Per il resto, la convocazione avviene come per l'Assemblea generale ordinaria.

Competenze

Art. 10

L'Assemblea generale ha le seguenti competenze:

- adozione e revisione degli statuti,
- approvazione del profilo,
- approvazione del rapporto e dei conti annuali,
- elezione dei membri del Comitato centrale e del Presidente per un mandato di due anni,
- elezione del Presidente dell'Istanza arbitrale per un mandato di due anni,
- nomina dell'Organo di revisione per un mandato di un anno,
- definizione dell'importo della quota sociale,
- esame dei ricorsi inoltrati dai soci esclusi,
- decisione sulla fusione con un'altra persona giuridica di diritto privato o con una corporazione di diritto pubblico,
- decisione in merito allo scioglimento dell'associazione.

Art. 11

(1) Il Presidente o, in sua assenza un suo sostituto, presiede l'Assemblea generale.

(2) Tutti i soci possono presentare mozioni all'Assemblea generale; queste devono essere deposte in forma scritta almeno quattro settimane prima dell'Assemblea generale e devono figurare all'ordine del giorno.

(3) Ciascun socio che abbia ricevuto una scheda di voto al momento dell'iscrizione all'Assemblea generale ha diritto di voto.

(4) Le votazioni e le elezioni avvengono per alzata di mano, a meno che almeno un decimo dei presenti richieda il voto segreto.

Presidenza e decisione

Consultazione generale

(5) Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice. In caso di parità, il voto del Presidente sarà determinante.

(6) Le elezioni avvengono per maggioranza assoluta al primo turno, a maggioranza relativa al secondo turno. In caso di parità di voti, la decisione verrà presa mediante estrazione a sorte.

(7) La modificazione degli statuti è adottata con la maggioranza dei due terzi dei voti validi.

(8) In caso di una votazione riguardante lo scioglimento dell'associazione o la fusione con altre organizzazioni, è necessaria la maggioranza dei due terzi dei voti validi.

Art. 12

(1) La fusione con un'altra persona giuridica di diritto privato o con una corporazione di diritto pubblico, come pure lo scioglimento dell'associazione, possono essere sottoposti a una consultazione generale di tutti i soci.

(2) La consultazione generale ha luogo quando almeno due terzi dei gruppi regionali o un quinto dei soci lo esigono. La richiesta, inoltrata per iscritto, deve pervenire al Segretariato generale entro i 14 giorni che seguono l'Assemblea generale; le firme necessarie e le domande motivate devono essere consegnate entro i due mesi successivi.

(3) Il Segretariato generale organizza la consultazione entro i tre mesi che seguono la data d'invio della richiesta. I risultati della votazione saranno convalidati da un pubblico ufficiale o da una fiduciaria legalmente riconosciuta.

B. Il Comitato centrale

Convocazione

Art. 13

Il Comitato centrale organizza il numero di sedute necessarie per lo svolgimento delle sue mansioni, due di esse sono considerate sessioni annuali ordinarie. Il Comitato si riunisce su richiesta del Presidente o di quattro membri del Comitato centrale; la convocazione scritta comprendente l'ordine del giorno è inviata entro un termine ragionevole.

Competenze

Art. 14

(1) Il Comitato centrale è l'organo direttivo di tutte le attività di Helvetas e ne è responsabile davanti all'Assemblea generale. È composto generalmente da 12 a 15 membri.

(2) Le competenze del Comitato centrale sono le seguenti:

- a) l'elaborazione e l'approvazione del profilo all'attenzione dell'Assemblea generale,
- b) l'elaborazione della strategia e della politica,
- c) l'elaborazione di regolamenti,
- d) la nomina dei delegati del Comitato centrale,
- e) le nomine complementari in seno al Comitato centrale in caso di dimissioni di membri in carica,
- f) l'approvazione del rapporto annuale,
- g) l'approvazione dei conti annuali,
- h) la nomina del Segretario generale e dei suoi sostituti,
- i) il controllo delle attività del Segretariato generale e dei segretariati da esso dipendenti,
- k) l'approvazione del regolamento interno,
- l) l'approvazione del preventivo annuale e di eventuali preventivi complementari, l'approvazione della politica e della pianificazione finanziarie,
- m) l'approvazione dei programmi annuali di attività in Svizzera e all'estero,
- n) l'entrata in materia su nuovi progetti, programmi e azioni in Svizzera e all'estero, come pure la cessazione di progetti, programmi e azioni in corso,
- o) l'approvazione delle basi contrattuali a lungo termine per progetti e programmi in Svizzera e all'estero,
- p) la presa di conoscenza dei risultati e degli studi di valutazione di progetti, programmi e azioni,
- q) l'adesione o l'uscita di Helvetas da altre organizzazioni; in casi importanti, il Comitato centrale può sottoporre la questione all'Assemblea generale.

Art. 15

(1) Il Presidente, o il suo sostituto, assume la Presidenza. Il Comitato centrale si autocostituisce e può deliberare quando sono presenti almeno sei membri. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice. In caso di parità, il voto del Presidente è determinante. Per le elezioni, il voto si tiene a maggioranza assoluta al primo turno, a maggioranza relativa al secondo. In caso di parità, la decisione verrà presa mediante estrazione a sorte.

(2) Il Segretario generale partecipa in forma consultiva alle riunioni del Comitato centrale. A dipendenza delle necessità e dei punti fissati all'ordine del giorno, i collaboratori competenti del Segretariato generale e dei segretariati a esso subordinati partecipano alle deliberazioni.

(3) Nei casi urgenti, il Comitato centrale può prendere risoluzioni per mezzo di circolari.

Presidenza e decisioni

Il Presidente

Il Vicepresidente e i delegati

Commissioni

Art. 16

(1) Il Presidente rappresenta Helvetas verso l'esterno a nome del Comitato centrale.

(2) Se per mancanza di tempo non è possibile organizzare una consultazione del Comitato centrale per mezzo di una circolare, il Presidente decide qualora il caso oltrepassi le competenze del Segretariato generale, escluse le questioni di competenza dell'Assemblea generale.

(3) Le decisioni del Presidente sono sottoposte alla ratifica del Comitato centrale.

Art. 17

(1) Il Comitato centrale nomina un Vicepresidente in sostituzione del Presidente e un delegato per:

- le finanze,
- le attività all'estero,
- le attività in Svizzera.

(2) Secondo il bisogno, il Comitato centrale potrà nominare altri delegati per settori importanti e compiti specifici.

(3) I delegati consigliano, per ciò che li concerne, il Comitato centrale. Si occupano dello sviluppo di base e a lungo termine nel campo che compete loro, e propongono linee direttive al Comitato centrale. I delegati non hanno competenze direttive nei confronti del Segretariato generale e non hanno alcuna responsabilità personale.

Art. 18

(1) Il Comitato centrale può creare commissioni (permanenti o ad hoc) dotate, secondo i casi, delle competenze necessarie per trattare temi specifici e risolvere determinati compiti.

(2) I delegati del Comitato centrale possono, in accordo con il Comitato centrale, creare commissioni (permanenti o ad hoc), presiedute da essi stessi, che li aiutino a elaborare temi fondamentali.

(3) Il Segretariato generale è rappresentato in tutte le commissioni e ha voce consultiva. I membri delle commissioni possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Comitato centrale per consulenze e per riferire sul loro operato.

C. I Gruppi regionali

Art. 19

Creazione di gruppi

(1) Per favorire una presenza capillare di Helvetas, si costituiscono in Svizzera e in Liechtenstein gruppi regionali, che nascono ogni qualvolta un certo numero di soci si riunisce in un gruppo e forma un comitato. I gruppi regionali possono estendersi su uno o più comuni, distretti o su tutto il Cantone.

(2) Il Comitato centrale, il Segretariato generale e i segretariati a esso subordinati favoriscono la creazione di gruppi regionali o il loro rinnovamento in caso di inattività.

(3) I gruppi regionali non hanno, quali organi di Helvetas, una personalità giuridica propria. Essi sottostanno agli statuti di Helvetas. Per le loro attività, il Comitato centrale emana un regolamento vincolante.

Art. 20

Compiti dei gruppi regionali

(1) I gruppi regionali sostengono i postulati di Helvetas, si prodigano per integrare e mobilitare i soci. Partecipano, su scala locale o regionale, alla raccolta dei fondi necessari alla realizzazione degli obiettivi di Helvetas e al reclutamento di nuovi soci.

(2) I gruppi regionali sostengono, mediante un lavoro di informazione, azioni e manifestazioni pubbliche, i programmi di Helvetas in Africa, in America latina e in Asia. Informano la popolazione del loro comprensorio, perseguono un lavoro di sensibilizzazione alle questioni riguardanti lo sviluppo e una migliore comprensione dei valori di altre culture. A questo proposito, presteranno particolare attenzione all'integrazione dei giovani nelle attività locali di Helvetas.

(3) I gruppi regionali possono ottenere su richiesta al Segretariato generale o ai segretariati ai quali sono subordinati crediti per far fronte agli impegni correnti e finanziare le azioni locali. Le spese e le entrate prevedibili devono mantenersi in un rapporto accettabile.

Art. 21

La Conferenza dei gruppi regionali

(1) La Conferenza dei gruppi regionali di Helvetas ha luogo almeno una volta l'anno. Essa permette di far circolare informazioni sulle attività in programma nei paesi partner e sulle attività in Svizzera. La Conferenza offre anche l'occasione per uno scambio di esperienze tra i gruppi e di proporre suggerimenti al Comitato centrale o al Segretariato generale.

(2) La Conferenza è presieduta da uno dei delegati per le attività in Svizzera ed è convocata, su loro richiesta o su quella di almeno cinque gruppi, dal Segretariato generale. Tutti i membri dei vari gruppi regionali possono partecipare alla Conferenza.

D. Il Segretariato generale

Art. 22

Competenze

(1) Il Segretariato generale dirige tutte le attività di Helvetas in Svizzera e all'estero, conformemente alle direttive e alle decisioni dell'Assemblea generale e del Comitato centrale. Prepara tutte le proposte da sottoporre al Comitato centrale e all'Assemblea generale. Informa tutti gli organi e i soci sugli sviluppi principali dell'attività di Helvetas.

(2) Il Segretariato generale ha in particolare le seguenti competenze:

- a) la preparazione dell'Assemblea generale,
- b) la preparazione e la redazione delle proposte da sottoporre al Comitato centrale,
- c) la redazione del verbale delle decisioni prese dall'Assemblea generale e dal Comitato centrale,
- d) l'attuazione delle decisioni dell'Assemblea generale e del Comitato centrale,
- e) la pianificazione, l'esecuzione e il controllo di progetti, programmi e azioni in Svizzera e all'estero,
- f) l'assunzione del personale necessario all'adempimento dei compiti in Svizzera e all'estero,
- g) la redazione del regolamento interno e delle direttive per i collaboratori di Helvetas in tutti i campi di attività dell'organizzazione,
- h) la ratifica di tutti i contratti e le convenzioni che non sono di competenza del Comitato centrale o degli uffici all'estero,
- i) l'allestimento del preventivo annuale, la pianificazione finanziaria, i piani di finanziamento, la definizione della politica finanziaria,
- k) la tenuta della contabilità di tutte le attività di Helvetas e la pubblicazione dei conti annuali,
- l) il rispetto del preventivo,
- m) la raccolta di fondi,
- n) il controllo del registro dei soci, la riscossione delle quote dei soci,
- o) l'allestimento del rapporto annuale e la sua pubblicazione nel bollettino dell'associazione,
- p) il ricorso ad esperti, a gruppi di lavoro e d'informazione per le varie attività,
- q) i contatti con altre organizzazioni e con le autorità, con riserva dell'art. 16.

(3) I segretariati subordinati presenti nelle varie regioni elvetiche adempiono ai loro compiti conformemente al regolamento interno. Il Segretariato generale può delegare ai segretariati regionali alcune delle sue competenze, per quanto siano pertinenti al loro comprensorio.

(4) Helvetas può aprire uffici all'estero (l'elenco è allegato agli statuti). Essi sottostanno al Segretariato generale e portano avanti, sotto il controllo di quest'ultimo, le attività di Helvetas all'estero conformemente alle decisioni e alle linee direttive del Segretariato generale e del Comitato centrale. Nell'interesse di un'assistenza ai programmi efficiente e adeguata alla situazione, il Segretariato generale delega ai responsabili degli uffici all'estero la competenza e la responsabilità dirette per l'attuazione dei programmi nel paese di intervento.

(5) In particolare, gli uffici all'estero hanno le competenze seguenti:

- a) pianificazione diretta, attuazione e controllo dei programmi e dei progetti all'estero,
- b) reclutamento di personale locale per le attività previste dal programma e dal progetto,
- c) preparazione di regolamenti locali ed emanazione di direttive ai collaboratori dei programmi e dei progetti in tutti gli ambiti d'attività dell'organizzazione,
- d) elaborazione, trattative e firma legalmente valida di tutti i contratti e le fattispecie che non sono di competenza del Comitato centrale o del Segretariato generale,
- e) stesura di preventivi annuali per i programmi e i progetti, nonché di piani del fabbisogno finanziario,
- f) contabilità per tutte le attività di programma e progetto di Helvetas, inclusa la revisione annuale dei conti in loco,
- g) rispetto dei preventivi approvati dal Segretariato generale e dal Comitato centrale,
- h) acquisizione di mandati e risorse in loco,
- i) redazione di rapporti sull'andamento dei programmi e dei progetti all'attenzione del Segretariato generale,
- j) coinvolgimento per le diverse attività di personale specializzato, gruppi di lavoro e di informazione locali,
- k) rappresentanza di Helvetas nei confronti delle autorità, dell'opinione pubblica e di altre organizzazioni attive nel paese.

Competenze

Compiti e competenze

E. Organo di revisione

Art. 23

(1) L'organo di revisione esamina la contabilità e i conti annuali dell'associazione, verifica che siano conformi ai preventivi approvati dal Comitato centrale, redige un rapporto ed elabora proposte per il Comitato centrale, all'attenzione dell'Assemblea generale. Esso può inoltre esercitare mansioni di controllo per conto della Confederazione o di altri finanziatori pubblici, purché ne abbia ricevuto l'incarico.

(2) L'Organo di revisione è formato da una società fiduciaria membro della Camera fiduciaria, Camera svizzera dei periti contabili, fiduciari e fiscali.

F. L'Istanza arbitrale

Art. 24

(1) L'Istanza arbitrale si occupa dei reclami di ogni sorta e regola i conflitti esistenti tra gli organi dell'associazione. È composta di un Presidente, eletto dall'Assemblea generale, e di almeno due assessori. Essi vengono scelti dal Presidente in base al caso da giudicare, con l'accordo della parte in causa e della persona o dell'organo contro il quale è indirizzato il reclamo.

(2) Se il Presidente si trovasse nell'impossibilità di scegliere gli assessori, può demandarne la nomina all'Assemblea generale. In qualità di Presidente o assessore possono essere elette solo le persone non facenti parte di un altro organo permanente di Helvetas.

(3) In base agli statuti e tenendo conto degli interessi di Helvetas e delle sue attività, l'Istanza arbitrale formula proposte rivolte alle persone coinvolte o agli organi interessati. L'Istanza arbitrale non pronuncia alcun giudizio vincolante e le sue prese di posizione non pregiudicano la competenza dei tribunali ordinari.

(4) L'Istanza arbitrale entra in materia solo in presenza di una denuncia scritta. Tale istanza deve informare per iscritto le persone e le istanze interessate in merito alla denuncia scritta e invitarle a una presa di posizione per iscritto.

IV. Disposizioni finali

Art. 25

Scioglimento, fusione

In caso di scioglimento o fusione, il Comitato centrale convoca un'Assemblea generale straordinaria che nomina una commissione incaricata della liquidazione o della fusione.

Art. 26

Attribuzione dell'attivo

L'attivo rimanente dopo la liquidazione verrà devoluto, per decisione dell'Assemblea generale straordinaria, a una o più persone giuridiche di diritto privato e di utilità pubblica o a corporazioni di diritto pubblico che perseguono scopi analoghi a quelli di Helvetas. Il saldo attivo può anche essere destinato a organizzazioni partner in Africa, in America latina o in Asia.

Art. 27

Entrata in vigore

Questi statuti sono stati approvati dall'Assemblea generale di Helvetas il 25 giugno 2010 a Weinfelden e sostituiscono gli statuti decisi il 24 giugno 2006 a Bellinzona.

Zurigo, 25 giugno 2010

Helvetas, Associazione svizzera per la cooperazione internazionale

Il Presidente
Peter Arbenz

Il Vicepresidente
Rosemarie Lauselet

Il Segretario generale
Melchior Lengsfeld



HELVETAS

Agire per un mondo migliore

Associazione svizzera per la cooperazione internazionale

Via San Gottardo 67, CH-6828 Balerna

Tel./Fax +41 (0)91 683 17 10

svizzeraitaliana@helvetas.org, www.helvetas.ch